

REGOLAMENTO PER LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 8, LETTERA g), del DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, n. 81 e successive modifiche.

Il Presidente della Repubblica, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per atti normativi, su proposta del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, emana il regolamento di cui segue uno schema illustrativo.

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

ARTICOLO 1

(Finalità ed effetti della qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi)

1. Il presente regolamento individua le caratteristiche, attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro, delle quali le imprese ed i lavoratori autonomi devono essere in possesso per avere titolo preferenziale alla partecipazione di gare relative ad appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, se correlati ai medesimi appalti o subappalti.

2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute, in sede di aggiudicazione di appalti o subappalti pubblici e ove debbano procedere alla erogazione di agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, alla preventiva verifica del possesso da parte dei soggetti interessati dalle relative procedure dei requisiti di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 2

(Finalità ed effetti della qualificazione nel settore edile)

1. Con riferimento al settore edile il presente regolamento individua le *modalità di attribuzione alle imprese e ai lavoratori autonomi operanti nel settore di un punteggio iniziale* – conferito a seguito della verifica del possesso dei requisiti individuati dal presente regolamento – che consenta la verifica dell'idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi a operare in edilizia in condizioni che garantiscano la salute e sicurezza degli operatori, le casuali e le modalità delle eventuali decurtazioni del punteggio iniziale e quelle della attribuzione di nuovi punteggi in caso di decurtazione.

2. Le imprese del settore edile prive del punteggio iniziale di cui al precedente comma non possono svolgere attività di appalto, subappalto o somministrazione o mediante contratto d'opera o che rientrino tra quelle di cui al Titolo IV del d.lgs. 81/2008.

3. Fermo restando quanto nel comma 2, le pubbliche amministrazioni sono tenute, in sede di aggiudicazione di appalti e subappalti pubblici relativi al settore edile e ove debbano procedere alla erogazione di agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, richiesti per attività di settore edile, alla preventiva verifica del possesso da parte dei soggetti interessati del punteggio iniziale di cui al precedente comma. Le medesime pubbliche amministrazioni procedono alla erogazione di agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, richiesti per attività di settore edile, considerando come titolo preferenziale il possesso del punteggio intero o di quello più elevato tra le imprese richiedenti.

4. Le pubbliche amministrazioni non possono procedere alla erogazione di agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, richiesti per attività del settore edile, nei riguardi di imprese o lavoratori autonomi che abbiano avuto la decurtazione dell'intero punteggio originariamente attribuito con le modalità previste dal presente regolamento.

ARTICOLO 3

(Finalità ed effetti della qualificazione ai fini della idoneità tecnico-professionale delle imprese o

dei lavoratori autonomi)

1. Il presente regolamento individua altresì gli elementi della idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008.

ARTICOLO 4

(Settori produttivi nei quali opera la qualificazione)

1. La qualificazione di cui al presente regolamento opera, con le modalità di cui ai successivi articoli, nei seguenti settori di attività:

b) **settore edile**

..

d) **trasporti**

e) **somministrazione di manodopera**

..

i) servizi sanitari pubblici.

ARTICOLO 5 *(Criteri inderogabili e preferenziali di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi)*

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIALI

ARTICOLO 6 *(Requisiti di qualificazione nel settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico)*

ARTICOLO 7

(Requisiti di qualificazione nel settore edile)

1. *Il settore edile nel quale opera il sistema di qualificazione delle imprese di cui all'articolo 27 del d. lgs. n.81/2008 comprende le lavorazioni – quali, a titolo esemplificativo quelle comprese nel gruppo tariffario 3 del D.M. 12 dicembre 2000 e, con riferimento alla gestione artigianato, quelle relative al gruppo tariffario 4 del D.M.12 dicembre 2000 – e relative alle costruzioni edili, idrauliche, stradali, linee di trasporto o distribuzione, di cui all'allegato X al d. lgs. n. 81/2008, recante: "Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)".*

In riferimento alle lavorazioni legate alla installazione e alla manutenzione di impianti ed installazioni, ferma restando l'operatività delle disposizioni di qualificazione di cui al successivo articolo 8, le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione tenendo conto della peculiare natura delle attività svolte, secondo i meccanismi individuati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale del settore impiantistico, entro e non oltre 120 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento e recepite con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali entro i successivi 30 giorni. L'inutile decorso dei termini di cui al presente capoverso determina l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli operatori economici comunitari e stranieri che svolgono le attività di cui al comma 1 esercitate nell'ambito del territorio nazionale.

3. Nelle attività di cui al comma 1, i **requisiti inderogabili di qualificazione** sono i seguenti:

- a) Designazione di *almeno un responsabile tecnico da parte dell'impresa, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro*, quali individuate con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano entro 6 mesi dalla pubblicazione del presente

- regolamento. Tale accordo individua i requisiti formativi, la documentata esperienza di settore, i contenuti e le modalità dei corsi di formazione e i soggetti abilitati alla organizzazione dei corsi;
- b) Possesso da parte dei lavoratori autonomi di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - c) *Possesso da parte dei lavoratori autonomi o delle imprese di requisiti di onorabilità relativi all'assenza di procedenti in corso per l'applicazione di misure di prevenzione e l'assenza di sentenze definitive di condanna o di richiesta di applicazione della pena su richiesta*, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, *per i delitti di riciclaggio, insolvenza fraudolenta e usura*. I requisiti di cui al comma 1 possono essere dimostrati mediante atto di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, da presentare in sede di iscrizione alla Sezione Speciale per l'edilizia di cui al comma 3;
 - d) Possesso da parte delle imprese o dei lavoratori autonomi di attrezzatura tecnica necessaria allo svolgimento delle attività del settore edile.

4. Nelle Camere di Commercio è istituita una **Sezione Speciale per l'edilizia**, allo scopo di *verificare la sussistenza dei requisiti di qualificazione e la loro permanenza nel tempo con riferimento alle imprese o ai lavoratori autonomi*. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 da parte di imprese o lavoratori autonomi è subordinato alla iscrizione alla Sezione Camera di Commercio, previa dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al comma 2, i quali sono integrativi di quelli già richiesti ai fini dell'iscrizione al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, o all'albo delle imprese artigiane, disciplinati, sul piano nazionale, dalla legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985, n. 443 e dalle normative regionali vigenti in materia di artigianato.

5. La Sezione Speciale per l'edilizia di cui al comma 4 rilascia, anche previa verifiche presso la cassa edile territoriale relativamente al possesso dei requisiti di cui al comma 2, la **patente professionale a punti** di cui all'articolo 27, comma 1-*bis*, del d. lgs. n. 81/2008. Essa costituisce *strumento necessario per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1*.

8. La Sezione Speciale per l'edilizia, sentita la cassa edile territoriale, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della domanda, rifiuta motivando o rilascia la patente professionale e ne dà comunicazione alla competente cassa edile. Decorso tale termine *senza alcun provvedimento della predetta Sezione, il richiedente potrà esercitare l'attività in via provvisoria sino al rilascio della patente o della sospensione della medesima*, ove venga dalla Sezione riscontrato il difetto dei requisiti di cui al comma 3.

10. In nessun caso di operazioni societarie sarà possibile cedere o rilevare la patente professionale.

13. Il punteggio della patente professionale, comprensivo del valore attribuito inizialmente, verrà segnato in un apposito riquadro DURC, il quale assume la funzione di attestato per la patente professionale.

14. Con il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 5 verranno individuati i seguenti **elementi della qualificazione edilizia**:

- a) Il *punteggio iniziale attribuito alle imprese* o ai lavoratori autonomi all'atto della prima iscrizione nella Sezione Speciale per l'edilizia, individuato tenendo conto del numero di lavoratori impegnati per le attività di cui al comma 1, riferito all'organico medio annuo;
- b) I *criteri di individuazione della base di computo dei lavoratori per le finalità di cui al presente regolamento*, i quali considerino il personale effettivamente impiegato nelle attività di cui al comma 1;
- c) Il *punteggio da attribuire alle imprese già costituite da almeno 12 mesi al momento della pubblicazione del presente regolamento*;
- d) L'individuazione di un *meccanismo di decurtazione dei punti* che tenga conto dei seguenti elementi con riferimento alla impresa: reiterazione delle violazioni di cui all'allegato I del d. lgs. n. 81/2008, il quale opera secondo criteri di ragionevolezza

riferiti alle violazioni constatate, al numero e alla gravità delle violazioni irrogate dagli organi di vigilanza, alla esistenza di condanne definitive per violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alla esistenza di condanne per violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in presenza di infortuni o malattie professionali.

- e) La *previsione di un procedimento di sospensione della patente professionale la quale produca i suoi effetti in relazione alla capacità dell'impresa o dei lavoratori autonomi di contrarre con la pubblica amministrazione o di ottenere finanziamenti pubblici* – ove la Sezione Speciale per l'edilizia accerti il difetto nel possesso di uno o più requisiti che preveda la indicazione all'impresa o ai lavoratori autonomi della possibilità di dimostrare il possesso dei relativi requisiti e, comunque, indichi un termine per tale dimostrazione;
- f) La *previsione di una procedura di verifica periodica del punteggio*;
- g) La *previsione di azioni promozionali a favore della impresa o del lavoratore autonomo in possesso dei requisiti relativi alla patente a punti in edilizia, quali sconti sulle tariffe INAIL e crediti di imposta per le attività di formazione*.

15. Alle imprese o ai lavoratori autonomi che alla data di pubblicazione del presente decreto sono già iscritti alla Camera di Commercio e posseggono l'attestazione SOA viene rilasciata la patente professionale, purché siano in regola con i requisiti per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007.

16. Alle imprese o ai lavoratori autonomi che alla data di pubblicazione del presente decreto sono già iscritti alla Camera di Commercio e non posseggono l'attestazione SOA viene rilasciata la patente professionale, purché siano in possesso dei requisiti di qualificazione e in regola con i requisiti per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007.

16-bis. Le imprese e i lavoratori autonomi operanti in edilizia sono tenuti al **versamento di un diritto di prima iscrizione**, effettuare alle Sezione Speciale per l'edilizia, per il solo ammontare strettamente necessario al funzionamento della Sezione, nella misura determinata con decreto del Ministero del Lavoro. In via di prima applicazione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutte le imprese edili e i lavoratori autonomi operanti in edilizia, come sopra definita, sono tenuti al versamento della somma una tantum di euro 10,00, diretta in parti uguali al finanziamento della Sezione speciale dell'edilizia e delle attività promozionale di cui alla lettera i) del comma 14.

17 e 18. Sulle sanzioni per omessa iscrizione al registro delle imprese, per l'esercizio delle attività senza la Patente o con difetto di Patente.

19. Il committente o il responsabile dei lavori di cui all'articolo 89, comma 1, lettere b) e c), del d. lgs. n. 81/2008 nonché il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è il soggetto responsabile del controllo del possesso della patente.

21. l'azzeramento del punteggio della Patente è causa ostativa al rilascio del DURC, ad eccezione di quello connesso ai pagamenti di attività relative a lavori effettuati prima dell'adozione del provvedimento di revoca della Patente.

ARTICOLO 8 (*Requisiti di qualificazione ai fini della idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi*)

ARTICOLO 9 (*Requisiti di qualificazione nel settore di call center*)

ARTICOLO 10 **(Requisiti di qualificazione nel settore dei trasporti)**

1. Ai fini e per gli effetti di cui al presente regolamento il settore dei trasporti comprende le seguenti **attività**:

- a) Trasporti ferroviari o, comunque su rotaia;
- b) Trasporto di merci, inclusivo dei trasporti postali, con autotreni e autoarticolati;
- c) Rimozione e traino di autoveicoli;
- d) Servizi pubblici urbani ed extraurbani per trasporto di persone, effettuati con autoveicoli, autosnodati e filobus;
- e) Trasporti terrestri su guida (compresa la manutenzione connessa all'esercizio), trasporti con funivie, cabinovie, seggiovie, sciovie e simili.

2. Nelle attività di cui al comma 1 i requisiti di qualificazione di cui all'articolo 5 vanno valutati con particolare riferimento alla adozione ed efficace attuazione di procedure di lavoro che permettono la *costante verifica della integrità ed efficienza delle strutture e dei mezzi di trasporto e quella della capacità psico-fisica e professionale del personale impiegato*, apprezzata attraverso la periodica verifica della assenza di dipendenza da alcool e droga e attraverso la periodica formazione specifica in relazione ai rischi propri del settore.

ARTICOLO 11 (*Requisiti di qualificazione nel settore della somministrazione di manodopera*)

ARTICOLO 12 (*Requisiti di qualificazione per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e manifestazioni fieristiche*)

ARTICOLO 13 (*Requisiti di qualificazione nel settore della vigilanza privata*)

ARTICOLO 14 (*Requisiti di qualificazione nel settore della ristorazione collettiva*)

ARTICOLO 15 (*Requisiti di qualificazione nel settore dei servizi sanitari pubblici*)

ARTICOLO 16 (*Disposizioni transitorie e finali*)